



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 30 GENNAIO 2007,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 20 GIUGNO 2011,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 06 LUGLIO 2016

...estratto...

Art. 23 - Accensioni di fuochi

1) E' vietato accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, bruciare materiali di qualsiasi tipo, sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi e scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte o funzionali alle attività agronomiche.

E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.

2) È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e dei residui di potatura provenienti da attività agricole effettuate secondo le normali pratiche e consuetudini alle seguenti condizioni:

- a) la combustione deve avvenire nei periodi che saranno stabiliti dal sindaco di anno in anno con apposita ordinanza; nel giorno di domenica sarà comunque sempre tassativamente vietato accendere fuochi.
- b) La combustione, al di fuori del centro abitato e del territorio urbanizzato, sia effettuata su aree poste a distanza non inferiore a 60 metri da edifici di terzi e dalle strade e, comunque, il fumo non dovrà propagarsi sui predetti manufatti.
- c) Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore ai 200 metri dagli stessi, gli interessati dovranno realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento.
- d) La combustione del materiale vegetale dovrà essere effettuata in loco, cioè nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, in cumuli di dimensione limitata e non potrà avere una larghezza maggiore di metri 5 x 5, (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre la minore quantità possibile di fumo ed evitare, comunque, che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento. Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno.
- e) È vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore.
- f) Se all'accensione dei fuochi sopravverrà vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.
- g) Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco dovrà essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, che dovrà essere dotato, o di rapido e facile accesso, di idonea apparecchiatura di segnalazione alle forze dell'ordine di eventuale propagazione incontrollata delle fiamme (es. cellulare, ricetrasmittente o linea fissa telefonica nelle immediate vicinanze), ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci. Dovrà essere garantito il completo spegnimento del focolaio anche tramite ausilio di inibitori della combustione (acqua) od operazioni di completo interro del materiale residuo della combustione.
- h) E' vietato l'uso di taniche con capacità superiori a 3 litri di liquidi di innesco del focolaio;
- i) Le operazioni di abbruciamento sono vietate durante il periodo della proliferazione delle sementi di quelle specie di piante aerotrasportate dal vento.
- j) Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.
- k) E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscano la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera.

- l) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, così come dichiarati dalla Regione Veneto, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
 - m) Il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.
- 3) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a m. 60,00 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile, come disposto dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931, ed in prossimità delle strade pubbliche o di uso pubblico.
- 4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 5) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 6) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
- 7) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.